



Ambiente

Ordinanza Sindacale N° 129

IL SINDACO

Premesso

Che con Ordinanza Sindacale n° 77 del 09/06/2016 è stato attivato il servizio di raccolta differenziata domiciliare “PORTA A PORTA” con decorrenza 20 giugno 2016 a tutte le utenze domestiche e non domestiche della porzione di territorio denominato “zona 1”, rimandando l’avvio ad altre date dei successivi “Step” identificati dalla “Zona 2” alla “Zona 7”, nell’ordine concordato con il Gestore;

Che la metodologia di raccolta dei rifiuti urbani differenziati mediante il sistema “Porta a Porta”, determina il posizionamento dei cassonetti, di norma, all’interno dei cortili o delle pertinenze private, nella particolare fattispecie di area condominiale, e che costituisce principio generale preferenziale nel sistema di raccolta ai sensi di Legge e delle Normative Locali.

Che è obiettivo strategico di Questa Amministrazione il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata, di cui al Dlgs 152/06 e alla Legge Regionale n. 20/2015 e ss. mm. e ii. (individuazione dell’indice di recupero dei materiali).

Visti

l’art. 12 punto 1.b) del Regolamento per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 51 del 23 giugno 1998;

l’Ordinanza Dirigenziale n° 822 del 27/12/2010 prot. n° 73016;

l’Ordinanza Dirigenziale n° 275 del 20/07/2015;

l’Ordinanza Sindacale n° 77 del 09/06/2016;

l’art. 7 – bis del D.Lgs. n°. 267/2000;

l’art. 198 comma 2 del D.lgs 152/2006;

l’art. 182 ter, c. 1, del D.lgs 152/2006;

l’art. 1, c. 1130 della Legge 27/12/2006 n. 296 (L. Finanziaria per il 2007); la norma tecnica UNI EN 13432-2002;

VISTO l’art. 50 del D. Lgs. n° 267 del 18/8/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e s.m.i.;

VISTA l’Ordinanza Sindacale n° 95 del 26/07/2016, con la quale si è dato corso all’attivazione successiva delle Zone 4 e 5 del territorio comunale, come meglio definite nell’allegato A) dell’ordinanza sindacale n. 77 precedentemente citata;

VISTA l’Ordinanza Sindacale n° 116 del 19/09/2016, con la quale si è dato corso all’attivazione successiva della Zona 2 – Zona Centrale della Città, come meglio definite nell’allegato A) dell’ordinanza sindacale n. 77 precedentemente citata;

DATO ATTO che la presente Ordinanza annulla e sostituisce la precedente n. 125 del 04/11/2016, in quanto presenta errori materiali di digitazione e porzioni di testo non corrette;

VISTO lo Statuto comunale;

ATTESO che in merito al presente provvedimento è stato esercitato dal Responsabile del Procedimento, Ing. Danilo Burastero, Dirigente del Settore LL.PP. il controllo preventivo di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i..

ORDINA

l'attivazione del servizio di raccolta "Porta a Porta" nelle Zone 3 e 6, come meglio definite nell'Allegato A) dell'Ordinanza Sindacale n° 77/2016 su richiamata, secondo il seguente dettaglio e con le sotto specificate modalità:

- **ZONA 3** - porzione di Città che va dalla Via Val d'Olivi – zona Stadio – alla via Peirogallo che si estende a Nord sino al tracciato autostradale: attivazione **dal giorno 10 novembre 2016** con raccolte come da calendari predisposti dal Gestore;
- **ZONA 6** - porzione di Città compresa tra le vie Goethe e Sen Marsaglia, a Nord supera il limite dato dal tracciato autostradale coinvolgendo la Regione S. Pietro, Via degli Olandesi: attivazione **dal giorno 10 novembre 2016** con raccolte come da calendari predisposti dal Gestore.

ORDINA

Che su tutto il territorio comunale:

per la tipologia di condomini - agglomerati abitativi (edifici con più di 4 unità abitative), in alternativa ai contenitori unifamiliari (mastelli o sacchi), verranno utilizzati dei contenitori condominiali di maggiore volumetria (cassonetti o contenitori carrellati), che in caso di posizionamento, anche temporaneo, su area pubblica saranno obbligatoriamente dotati di idonea serratura per garantire l'accesso esclusivo.

In ottemperanza a quanto evidenziato in premessa, le modalità di conferimento saranno le seguenti, indicate in ordine di priorità:

- Cassonetti carrellati posizionati all'interno, in aree pertinenziali private, ubicati in prossimità dell'accesso carrabile o comunque facilmente raggiungibili dal gestore e in modalità tale da non costituire un aggravio per lo stesso. In tale situazione il gestore è autorizzato ad accedere all'immobile per il prelievo diretto dei rifiuti, con totale manleva a favore del condominio. Al riguardo si sottolinea che il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido tra loro, hanno l'obbligo di consentire il posizionamento dei contenitori all'interno delle sopra citate aree, negli spazi ritenuti idonei da parte del gestore del servizio, che ne rimane proprietario. Salvo che l'internalizzazione dei cassonetti non costituisca intralcio o ostacolo al passaggio nelle stesse pertinenze dei fabbricati, al normale accesso sul suolo pubblico o ad altre aree private e che i contenitori non debbano essere "posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni e/o attività produttive" la cui situazione deroga dall'obbligo del presente punto. Sarà altresì possibile il posizionamento di cassonetti carrellati posizionati all'interno, in aree pertinenziali private, ancorché non accessibili dal gestore, su richiesta del condominio; in tale situazione l'esposizione su suolo pubblico e il successivo ritiro dovranno avvenire a cura e spese del condominio interessato nelle ore previste.
- Contenitori unifamiliari rigidi e flessibili a perdere (mastelli o sacchi), laddove vi sia accertata da parte del Comune in accordo con il gestore, l'inesistenza di area pertinenziale o la sostanziale inadeguatezza della stessa, anche per quanto specificato al primo punto, da esporre a cura dell'utenza fronte strada o in diverso luogo indicato dal Comune di concerto con il gestore attraverso atti successivi, secondo calendario di raccolta, salvo che non vi sia accertata interferenza dell'esposizione di tali attrezzature con l'esercizio contemporaneo di attività commerciali (pubblici esercizi e simili), nel qual caso la modalità di conferimento sarà quella indicata al successivo punto.
- Contenitori (cassonetti carrellati o similari), collocati su suolo pubblico o su aree soggette ad uso

pubblico, ai quali gli utenti potranno conferire il rifiuto unicamente negli orari e nei giorni previsti.

VIETA

Su tutto il territorio comunale l'esposizione dei rifiuti su suolo pubblico o su strada privata ad uso pubblico attraverso l'impegno di mastelli "monoutente" e sacchi, qualora venga dichiarato in orario precedente a quello per l'esposizione, lo stato di ALLERTA METEO Arancione o Rosso;

ORDINA

Richiamate le precedenti ordinanze, e quanto disposto nella presente, su tutto il territorio comunale, che nel periodo di adozione dell'ora solare, l'inizio dell'orario di conferimento dei rifiuti sia anticipato di due ore, dalle ore 21:00, come in precedenza disposto, alle ore 19:00.

Su tutto il territorio comunale l'immediato ritiro da parte degli utenti dei propri rifiuti conferiti attraverso l'impegno di mastelli unifamiliari e sacchi, qualora gli stessi siano stati conferiti prima della proclamazione dello stato di ALLERTA METEO Arancione o Rosso; in questo caso i rifiuti potranno essere nuovamente esposti dopo il termine dello stato di ALLERTA METEO, nel rispetto degli orari di conferimento previsti. Gli stessi verranno ritirati dal gestore il giorno successivo alla cessazione dell'allerta meteo, in deroga a quanto previsto dalle Ordinanze indicate e da quanto previsto dagli specifici calendari di raccolta.

DISPONE

Che quanto previsto in ordine alla raccolta e gestione dei rifiuti, di cui alla presente Ordinanza e alle precedenti richiamate, in materia di proclamazione dello stato di Allerta Meteo, ARANCIONE e ROSSO, venga esteso a tutto il territorio comunale e pertanto a tutte le "Zone" disciplinate e disciplinande dal nuovo "Servizio di raccolta Porta a Porta dei RSU".

Che i preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni della presente Ordinanza, sono nelle rispettive qualità gli appartenenti al corpo di polizia Municipale, gli Organi di Polizia ed altri Soggetti preposti al controllo del territorio, nonché tutti i soggetti cui è attribuita la competenza di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicati dall'art. 13 della L. 689/1981;

che si intendono disapplicate le disposizioni contenute in precedenti atti dell'Amministrazione, per quanto eventualmente contrastanti con la presente Ordinanza, restando impregiudicato ogni eventuale adeguamento della stessa nelle more di una più organica, nuova regolamentazione;

che il presente provvedimento venga comunicato ai seguenti Settori:

- Al Settore Lavori Pubblici, Fondi Europei e Espropri, al Settore Promozione eventi culturali, turistici, sportivi, tempo libero - Beni Culturali, al Settore Servizi alle imprese, al territorio e allo sviluppo sostenibile, al Settore Servizi Finanziari controllo di gestione e tributi, perché provvedano a dare opportuna diffusione e conoscenza della presente ordinanza ai Servizi rispettivamente afferenti, nell'ambito delle rispettive attività;
- al Corpo di Polizia Municipale per la verifica dell'ottemperanza al presente Provvedimento;
- all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Sanremo;
- alla Amaie Energia e Servizi Srl, Azienda Gestore "in house" dei servizi di Igiene Urbana del Comune di Sanremo;

INFORMA

ai sensi degli artt. 7-8 della L.241/90 e s.m.i, Amministrazione competente è il Comune di Sanremo; oggetto del provvedimento è "Avvio del nuovo servizio di raccolta differenziata domiciliare Porta a

porta nel territorio comunale - Attivazione del servizio di raccolta "Porta a Porta" nelle Zone 3 e 6";

il presente provvedimento è pubblicato in data odierna presso l'Albo Pretorio Comunale e presso il sito informatico del Comune di Sanremo www.comunedisanremo.it; tale pubblicazione, atteso il numero imprecisato di soggetti potenzialmente interessati e le informazioni di cui al successivo punto, è da intendersi a tutti gli effetti quale forma di pubblicità ai sensi dell'art.8 c.3 della L.241/90, ferma restando ogni ulteriore forma di pubblicizzazione ritenuta idonea ed opportuna, anche in forma di sunto o estratto;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale entro il termine di 60gg., dall'avvenuta comunicazione dello stesso, al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, entrato in vigore il 16 settembre 2010 ovvero è ammesso, in via alternativa e preclusiva al primo procedimento, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120gg. dalla data di ricezione della presente, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971.

Sanremo, 09/11/2016

IL SINDACO

ALBERTO BIANCHERI

Documento firmato digitalmente

